



L'ingegneria per l'ambiente e la sicurezza



COMUNE DI MISSAGLIA (LC)

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE



RELAZIONE TECNICA

OTTOBRE 2011

INCARICO



NOVICON S.R.L.
Via della Fontana, Loc. Levata
23804 MONTE MARENZO (LC)

COORDINATORI DELLO STUDIO:

Dott. Ing. Federico Monti

Socio Titolare Novicon s.r.l.

- Iscrizione N. 324 all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Lecco
- Tecnico competente ai sensi L.447/95 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico)

STAFF TECNICO-SCIENTIFICO:

Ing. Gabriele Castelli

Arch. Tiziano Milani

INDICE

1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	6
2.1 <i>D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997</i>	6
2.2 <i>DECRETO 16 MARZO 1998</i>	9
2.3 <i>NORME REGIONALI E LINEE GUIDA PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>	9
2.4 <i>D.P.R. N. 142 DEL 30/03/2004</i>	10
3. FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	14
4. CRITERI ASSUNTI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	16
4.1 <i>INFRASTRUTTURE STRADALI DI TRASPORTO</i>	18
4.2 <i>INDIVIDUAZIONI AREA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO</i>	23
4.3 <i>INDIVIDUAZIONI CASI CRITICI</i>	24
5. PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	26
5.1 <i>PRESENTAZIONE GRAFICA</i>	28
5.2 <i>VARIANTI RISPETTO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE APPROVATO</i>	29
5.3 <i>DIVISIONE IN PERCENTUALE DEL TERRITORIO COMUNALE RISPETTO ALLE CLASSI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA</i>	30
5.4 <i>VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI CONFINANTI</i>	31
6. PROCEDURE DI ADOZIONE	32
7. ALLEGATI	33

1. PREMESSA

Il Comune di Missaglia ha provveduto a predisporre la zonizzazione acustica del territorio comunale seguendo gli indirizzi a suo tempo emanati dalla Regione Lombardia con delibera "G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776" che venne adottato dall'Amministrazione comunale con delibera del Consiglio comunale del 05.07.2004 e definitivamente approvato con delibera n. 55 del 14.12.2006.

La Legge nazionale e le linee guida della Regione Lombardia, non fissano una scadenza per la validità dei Piani di Zonizzazione Acustica. I Comuni possono quindi effettuare degli aggiornamenti quando ritengano che vi siano dei cambiamenti a livello di pianificazione urbanistica e in termini di livelli sonori ambientali. Va chiarito che detto Piano è uno tra gli strumenti di pianificazione del territorio, subordinato gerarchicamente al PRG/PGT che dovrà in futuro accompagnare nella sua evoluzione. Per esemplificare il rapporto con il PRG/PGT, se si classifica un'area con limiti di livello sonoro di zona bassi, esempio zona residenziale, non significa che venga proibita la costruzione di edifici con altri usi. Sarà necessario che l'insediamento e le infrastrutture siano progettati in modo da rispettare i valori acustici indicati e da non aumentare i livelli esistenti.

A distanza di cinque anni sono cambiate le basi urbanistiche su cui fu costruita la prima versione del PdZA. Ci sono quindi i presupposti di un adeguamento della classificazione acustica che tenga conto dei nuovi strumenti urbanistici e pianificatori in vigore. Si sottolinea l'opportunità quindi di una rivisitazione completa della classificazione acustica per renderla omogenea sul livello della pianificazione territoriale, sul livello dei criteri di classificazione e su quello dei riferimenti cartografici.

Questa Relazione tecnica accompagna lo stralcio cartografico che illustra le modifiche apportate alla Zonizzazione acustica comunale.

Alla luce quindi;

- *dei notevoli cambiamenti del quadro normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico;*
- *dei cambiamenti in materia di pianificazione urbanistica (pianificazione PGT)*

l'Amministrazione Comunale **ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica** al fine di tenere conto dei nuovi ambiti di espansione previsti dal PGT per i quali dovrà essere prevista una classe acustica di progetto coerente con le funzioni che si prevede vengano insediate.

L'aggiornamento è stato realizzato a seguito della redazione del Piano di Governo del Territorio e dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare.

Le principali modifiche e integrazioni al vigente Piano hanno riguardato in particolare:

✓ **la base cartografica**

L'utilizzo della nuova cartografia, più dettagliata e aggiornata, permette di raggiungere un'elevata precisione.

✓ **le nuove destinazioni d'uso del territorio:** è stata verificata la compatibilità del Piano vigente con le previsioni urbanistiche indicate dal Piano di Governo del Territorio dall'Amministrazione comunale, in ottemperanza alla L.R 12/05.

✓ **rilievi fonometrici:** è stata effettuata una campagna di monitoraggio acustico comunale con l'obiettivo di valutare il clima acustico presso i recettori (residenze) ubicati sulla Via Merlini.

✓ **Le aree prospicienti le principali infrastrutture stradali:** sono state inoltre riportate sulla cartografia del Piano di Classificazione Acustica, le fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture stradali ai sensi del DPR 142/2004.

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UN ELABORATO DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MISSAGLIA CON D.C.C. N. 55 DEL 14 DICEMBRE 2006.

2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Lo Stato ha provveduto a fissare leggi e regolamenti destinati a tutelare il principio della tutela della salute e dell'ambiente.

I riferimenti normativi in materia di tutela della salute pubblica nella accezione più generale del termine, ma anche di inquinamento e disturbo trovano fondamento nella Legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione della Repubblica Italiana che all'Art. 32 recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, omissis".

Nel Codice Civile all'Art. 844 (Immissioni), nell'intento di tutelare innanzitutto la proprietà fondiaria, si mira ad impedire immissioni provenienti da fondi vicini. L'articolo recita: *"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.*

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Un riferimento preciso in materia può essere desunto anche dal Codice Penale ed in dettaglio all'Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) che recita:

"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con .. omissis..".

I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico sono nati con l'emanazione del D.P.C.M. 01 marzo 1991 e con la successiva Legge quadro sull'inquinamento acustico - Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti applicativi.

I riferimenti fondamentali nella legislazione nazionale relativamente alla zonizzazione acustica sono:

2.1 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, entrato in vigore il 1° Gennaio 1998, aggiorna, ed in parte annulla, le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti con i principi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N°447/95. Rimangono però tuttora valide, in attesa di un apposito decreto attuativo, le modalità di misura stabilite dal citato D.P.C.M. 1/3/91. Come detto, il D.P.C.M. 14/11/97 introduce i seguenti limiti di rumore:

⇒ Valori limite assoluti di immissione

Si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono per una tale area e devono essere inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal periodo di riferimento (vedi Tabella 1). In sostanza essi coincidono con i valori massimi delle varie zone già contemplate dal D.P.C.M. 1/3/91.

TABELLA 1 - Valori limite assoluti (Leq in dBA) di immissione in ambiente esterno

Riferiti alla globalità delle sorgenti presenti

CLASSI DI DESTINAZIONE	Tempo di riferimento DIURNO (06.00-22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00-06.00)
CLASSE I: Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali	55	45
CLASSE III: Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.	60	50
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65	55
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70	60
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70	70

⇒ Valori limite di emissione

Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona e dal periodo di riferimento (diurno o notturno). Dal punto di vista pratico tali limiti (vedi Tabella 2) sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del territorio.

TABELLA 2 - Valori limite di emissione (Leq in dBA) in ambiente esterno

Riferiti alle singole sorgenti sonore fisse

CLASSI DI DESTINAZIONE	Tempo di riferimento DIURNO (06.00-22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00-06.00)
CLASSE I: Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	45	35
CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali	50	40
CLASSE III: Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.	55	45
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	60	50
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	65	55
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	65	65

Le immissioni delle singole sorgenti sonore devono essere verificate in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Alla luce di quanto osservato, i criteri di valutazione del rumore, così come fissati dal suddetto decreto, sono quindi:

CRITERIO DEL LIMITE ASSOLUTO

Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Operativamente si deve misurare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo e confrontarlo con i valori limite; l'immissione globale sul territorio e' limitata dai valori indicati in Tabella 1 mentre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella 2.

Tali valori, come indicato nelle Tabelle, sono legati alla destinazione d'uso del territorio in cui è localizzata la posizione da verificare ed al periodo della giornata.

CRITERIO DEL LIMITE DIFFERENZIALE

Il valore limite differenziale, determinato come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo misurati all'interno di ambienti abitativi (art.2, comma 3 lett.b Legge Quadro N. 447/95), **NON** si applica nelle seguenti situazioni:

⇒ (art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali);

⇒ (art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore sia inferiore a:

Ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile quando (art.4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

CONDIZIONE DI MISURA	Tempo di riferimento DIURNO (06.00-22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00-06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

Tabella 3

⇒ (art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ed ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso);

⇒ (art.3. D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo") agli impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 D.M. 11/12/96), in funzione da prima dell'entrata in vigore della Legge quadro N.447 del 26/10/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 1.

In caso di applicabilità, si tratta di valutare, come segnalato, la differenza tra il rumore prodotto dalla sorgente del disturbo (rumore ambientale) ed il rumore presente nello stesso punto quando la sorgente è inattiva (rumore residuo).

Tale differenza deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

2.2 DECRETO 16 MARZO 1998

Si tratta del decreto attuativo previsto dalla Legge quadro N.447 del 26/10/95 ed avente per oggetto *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*. Esso è in vigore a partire dal 15 Aprile 1998 e da tale momento sostituisce per gli aspetti in esso trattati quanto prima stabilito nel D.P.C.M. 1°Mar zo 1991.

In particolare, oltre alle definizioni tecniche dei vari parametri acustici, sono indicate le modalità di misura in esterno ed interno, i casi in cui applicare fattori correttivi per toni puri e componenti impulsive con i corrispondenti coefficienti di penalizzazione dei livelli misurati.

2.3 NORME REGIONALI E LINEE GUIDA PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La Regione Lombardia ha approvato i seguenti documenti di riferimento:

1) il primo, ormai abbastanza datato (1993), riporta le Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale (deliberazione della giunta del 25/8/1993 n. 5/37724). Le indicazioni riportate in tale documento costituiscono indirizzi di carattere generale proposti a tutti i Comuni della Regione Lombardia e sono da adottare in relazione alle specificità ed alle esigenze locali. Si tratta di una guida proposta a Comuni di grandi e piccole dimensioni ed i criteri delineati e ritenuti utili dalle singole amministrazioni sono quindi da adattare in riferimento alle singole realtà locali.

2) il secondo, di emanazione (2001) è la Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13, *“Norme in materia di inquinamento acustico”*, che detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dell'inquinamento acustico, in attuazione della Legge quadro n. 447/95.

Lo scopo di tale Legge Regionale è la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, la prescrizione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio, la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate e la promozione di iniziative di educazione e formazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

3) il terzo, è la Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002, che approva il documento *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*.

Lo scopo di tale Deliberazione Regionale è quello di definire in modo particolareggiato le regole e le procedure da seguire per la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica, revisionando ed ampliando le linee guida precedenti.

2.4 D.P.R. N. 142 DEL 30/03/2004

Tale Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.03.2004, è in vigore dal 16.06.04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 L.447/95). In esso vengono previste fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura:

- autostrade
- strade extraurbane principali
- strade extraurbane secondarie
- strade urbane di scorrimento
- strade urbane di quartiere
- strade locali

Limiti di immissione per il rumore dell'infrastruttura

All'interno delle fasce di pertinenza, vengono stabiliti limiti di immissione in funzione di:

- Tipo di infrastruttura
- Infrastruttura già esistente
- Infrastruttura di nuova realizzazione
- Tipo di ricettore (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, residenze, ecc...)
- Periodo di riferimento (Diurno – Notturmo)

Al di fuori della fascia di pertinenza, anche per le infrastrutture dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal descritto D.P.C.M. novembre 1997.

Fascia di pertinenza acustica e limiti: nelle tabelle che seguono vengono individuate le fasce di pertinenza in funzione dell'infrastruttura ed i rispettivi limiti di immissione.

Tabella 4: STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)	Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 5: STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)	Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Ed inoltre:

→ **DECRETO 11 DICEMBRE 1996**

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.

→ **DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 1997**

METODOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE AEROPORTUALE.

→ **D.P.C.M. 05 DICEMBRE 1997**

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.

→ **D.P.R. 11 DICEMBRE 1997, N. 496**

"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DAGLI AEROMOBILI CIVILI".

→ **DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1998**

TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

→ **D.P.C.M. 31 MARZO 1998**

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RECANTE CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA B), E DELL'ART. 2, COMMI 6, 7 E 8, DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N.447 «LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO».

→ **D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N.215**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.

→ **DECRETO 20 MAGGIO 1999**

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN PROSSIMITÀ DEGLI AEROPORTI NONCHÉ CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI IN RELAZIONE AL LIVELLO DI INQUINAMENTO ACUSTICO.

→ **DECRETO MINISTERIALE 3 DICEMBRE 1999**

PROCEDURE ANTIRUMORE E ZONE DI RISPETTO DEGLI AEROPORTI.

→ **D.P.R. 2 SETTEMBRE 1999 N.348**

REGOLAMENTO RECANTE NORME TECNICHE CONCERNENTI GLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE.

→ **D.P.R. 9 NOVEMBRE 1999 N. 476**

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 DICEMBRE 1997, N. 496, CONCERNENTE IL DIVIETO DI VOLI NOTTURNI.

→ **DECRETO MINISTERIALE 3 DICEMBRE 1999**

PROCEDURE ANTIRUMORE E ZONE DI RISPETTO NEGLI AEROPORTI

→ **REGOLAMENTO REGIONALE 21 GENNAIO 2000**

REGIONE LOMBARDIA - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.2 COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1998 N.447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO".

→ **DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 2000**

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE, DEI PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE.

→ **D.P.R. 03 APRILE 2001 N.304**

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORISTICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N.447.

→ **LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N.13**

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.

→ **DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6906**

CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DL RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE DA PRESENTARSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" ARTICOLO 15, COMMA 2, E DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO", ARTICOLO 10, COMMA 1 E COMMA 2

→ **DECRETO MINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2001**

MODIFICHE ALL'ALLEGATO 2 DEL DM 29 NOVEMBRE 200 - CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE, DEI PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE.

→ **DGR 11 OTTOBRE 2005 N.8/808**

"LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL MASSIMO GRADO DI EFFICIENZA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL RUMORE AEROPORTUALE IN LOMBARDIA"

→ **LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006 N. 8**

"DETERMINAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI TIPO MOTORISTICO".

→ **D.LGS. 17 GENNAIO 2005 N. 13**

"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/30/CE RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DI RESTRIZIONI OPERATIVE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL RUMORE NEGLI AEROPORTI COMUNITARI."

→ **D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 194**

"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE."

3. FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l'assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997. L'Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio in coordinamento con la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere.

Nello specifico la zonizzazione acustica approvata nel 2006 è stata aggiornata a seguito della predisposizione del Piano di Governo del Territorio e dell'entrata in vigore di nuove normative in materia di acustica ambientale.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico previste dal PGT o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La definizione delle zone permette di derivare per ogni area posta nell'ambiente "esterno" i valori limite di rumore in modo che risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite acustici che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea, deve rispettare. Per gli impianti già esistenti diventa possibile individuare i limiti acustici cui devono conformarsi ed è anche possibile valutare se occorre attuare un piano di bonifica dell'inquinamento acustico.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio comunale i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc....

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 7: Classi di destinazione d'uso del territorio

4. CRITERI ASSUNTI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Per la definizione di tali criteri si è fatto riferimento alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 ed alla Deliberazione n. 7/9776 del 12 luglio 2002 - "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

Nella stesura del presente aggiornamento sono stati sostanzialmente mantenuti valevoli i criteri già assunti e ritenuti validi nella predisposizione della zonizzazione acustica già adottata nell'anno 2003 e successivamente approvata nel 2006, limitandosi ad una integrazione in base a quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio e recependo quanto previsto dal D.P.R. 30 MARZO 2004 n.142 in merito al contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee dal punto di vista acustico (dalla CLASSE I alla CLASSE V) entro le quali sono fissati i valori limite di esposizione al rumore.

Per definire la classe acustica di una determinata area omogenea ci si è basati principalmente sulla destinazione urbanistica attuale (facendo riferimento sia alla tipologia, caratteristiche e densità delle attività insediate) ma anche a quella prevista dagli strumenti di programmazione (Piano di Governo del Territorio).

La singola zona omogenea può comprendere anche più aree caratterizzate da una destinazione urbanistica diversa ma che sono da ritenersi tra di loro compatibili dal punto di vista acustico.

Per definire l'ampiezza e la conformazione delle zone omogenee si è cercato di evitare una eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato in aree caratterizzate da differenti valori limite e si è tenuto conto della necessità di non avere la contiguità fra zone con valori limite che differiscono tra loro per più di 5 decibel (salti di classe).

Questo criterio è stato applicato in maniera rigorosa all'interno del territorio comunale ed in corrispondenza delle aree di contatto con i comuni confinanti.

Compatibilmente con le situazioni presenti sul territorio e le caratteristiche insediative esistenti o previste, si è cercato di definire i confini di tutte le zone utilizzando sempre, ove possibile, elementi fisici definiti.

La classificazione acustica del territorio comunale non si deve limitare a formalizzare la situazione esistente (sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista acustico); non è possibile però prescindere dall'analisi delle caratteristiche dell'ambiente, del territorio e dalle specifiche condizioni rilevabili. Pertanto si è reso necessario procedere alla effettuazione di una ricognizione del territorio comunale al fine di analizzare la effettiva corrispondenza fra la situazione esistente e la situazione prevista dagli strumenti di pianificazione.

La ricognizione ha consentito di focalizzare l'attenzione sulle aree che dal punto di vista acustico sono state descritte e valutate come "situazioni critiche".

Sono stati individuati, all'interno del territorio comunale, gli insediamenti industriali che potrebbero, ad una prima analisi, ritenersi significativi dal punto di vista acustico.

Aree a destinazione industriale delimitate dalle Vie Primo Maggio, G. Rossini e Corso Europa.

Nelle aree limitrofe dei Comuni confinanti non sono presenti insediamenti industriali rilevanti o significativi dal punto di vista acustico.

Sia in fase di ricognizione sia in base agli strumenti di pianificazione del territorio sono state analizzate le aree che ad una prima valutazione, per la loro destinazione ed effettiva utilizzazione sono da considerarsi "aree particolarmente protette".

Sono state individuate le aree attualmente occupate da scuole, parchi o aree protette, case di riposo e aree cimiteriali.

Nel dettaglio è stata prestata particolare cura nell'analisi degli edifici a destinazione scolastica e assistenziale:

- ✓ scuola elementare centralizzata (accesso da via Guglielmo Beretta)
- ✓ scuola materna (accesso da via IV Novembre)
- ✓ asilo nido privato (accesso da via Merlini)
- ✓ scuola materna (loc. Lomaniga accesso da via Leonardo da Vinci)
- ✓ scuola media (secondaria di I grado) (accesso da Via Garibaldi)
- ✓ scuola elementare (loc. Maresso accesso da via Madonnina)
- ✓ scuola materna (loc. Maresso accesso da Piazza della Chiesa)
- ✓ casa di riposo Maria Monzini (loc. Maresso – Via Manzoni)
- ✓ casa Sacra Famiglia delle figlie di Maria Ausiliatrice (Via Cesare Battisti)

A questo punto l'attenzione è stata focalizzata sulle principali arterie di traffico che attraversano il territorio comunale.

4.1 INFRASTRUTTURE STRADALI DI TRASPORTO

All'interno delle "fasce di pertinenza acustica" delle infrastrutture di trasporto, definite in appositi decreti applicativi della Legge quadro sull'inquinamento acustico, il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona.

Pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95 che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n.142, in base all'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n.447 riporta disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. Il decreto stabilisce i limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione o esistenti e l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica.

Il D.P.C.M. 14/11/97 ed i "criteri tecnici" adottati nel luglio 2002 dalla Regione Lombardia, si riferiscono al sistema viabilistico come ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un' area e a classificarla dal punto di vista acustico.

La classificazione della rete stradale è stata definita sulla base delle informazioni contenute nel PGT in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali definite dal D. Lgs 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA".

La rete stradale è stata classificata secondo le tipologie di seguito riportate:

- ✓ *viabilità di secondo livello*
- ✓ *viabilità comunale interna*
- ✓ *percorsi secondari*

La mobilità di secondo livello è costituita esclusivamente da strade che assolvono funzioni di collegamento extraurbano tra i comuni della provincia e tra il capoluogo lombardo e Lecco.

All'interno del comune di Missaglia è stata classificata come infrastruttura di secondo livello la via Corso Europa, costituisce uno dei principali assi di collegamento trasversale della provincia di Lecco.

La suddetta infrastruttura, ai sensi del D. Lgs 285/92, appartiene alla categoria "C – *extraurbane secondaria*".

Il sistema della viabilità si integra e completa con una serie di strade comunali interne e percorsi secondari con funzioni di attraversamento e di collegamento, in particolare:

- *via XXV Aprile che collega il nucleo centrale di Missaglia con la frazione Maresso La via Manzoni parte dalla via XXV Aprile attraversa tutto il nucleo residenziale di Maresso fino alla piazza della Chiesa dove successivamente si immette in via Milano e con questa denominazione va verso sud, verso il comune di Lomagna. La via Manzoni presenta un traffico quantificabile in circa 400-450 veicoli/ora di giorno ed anch'esso presenta un passaggio notevole di veicoli pesanti.*

→ *Via Marconi - Via Agazzino – via Moneta – via Montello – via dei Mulini.*

Le vie sopra citate costituiscono la rete viaria di collegamento tra le località di Missagliola, Contra, Ossola e Maresso, quest'ultima facilmente raggiungibile anche dalla via Manzoni.

In virtù delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'infrastruttura, il traffico che si sviluppa è tipicamente di attraversamento con presenza di mezzi pesanti di tipo agricolo. Sostanzialmente il flusso di traffico è quantificabile in circa 100-150 veic./ora di giorno.

→ *La via Merlini, oggetto di riqualificazione urbana, rappresenta la via principale del centro cittadino di Missaglia, con un traffico quantificabile in circa 450-600 veic./ora di giorno. Si registra un traffico maggiore nelle ore di apertura degli uffici e attività commerciali. Tale arteria stradale è stato oggetto di campagna di monitoraggio dei livelli acustici generati dal traffico veicolare.*

Il territorio comunale di Missaglia non è attraversato da infrastrutture ferroviarie.

4.1.1. FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447, definisce le infrastrutture stradali come sorgenti sonore fisse. La stessa Legge prevede dei provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale rientrando in tale ambito i piani dei trasporti provinciali e la pianificazione e gestione del traffico stradale.

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ed i valori limite di immissione, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto, sono demandati ai decreti attuativi. Inoltre la Legge quadro prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite, predispongano dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.11.2000 fornisce i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori, tra cui le Province, dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse.

In questo ambito le Province hanno l'obbligo di individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture, da esse gestite, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti, determinando inoltre il contributo specifico della infrastruttura al superamento dei limiti.

Con D.P.R. del 30/marzo/2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", vengono invece definiti i limiti di

immissione per il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale. In questo decreto attuativo viene definita la fascia di pertinenza acustica come la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Per quanto riguarda le tecniche di misura il decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998, "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nell'allegato C comma 2 detta la metodologia di misura del rumore stradale. Essendo il traffico stradale un fenomeno avente un carattere di pseudocasualità, il monitoraggio da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. Il livello equivalente continuo ponderato A misurato nella settimana deve essere confrontato con i livelli massimi di immissione stabiliti, nella fascia di pertinenza acustica, dal D.P.R. del 30/03/2004, n. 142. Le strade sono classificate in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dell'infrastruttura in sei tipologie: A) Autostrade; B) Strade extraurbane principali; C) Strade extraurbane secondarie; D) Strade urbane di scorrimento; E) Strade urbane di quartiere; F) Strade locali.

In funzione della tipologia di strada (se esistente o di nuova realizzazione) il decreto stabilisce l'ampiezza della fascia di pertinenza con i relativi limiti di immissione. E' da sottolineare che le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla classificazione acustica, venendo a costituire in pratica delle fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano tale zona.

In particolare le fasce di interesse, trattandosi di infrastrutture stradali esistenti, sono fissate come dall'allegato 1 tabella 2 sotto riportata.

Il disposto legislativo specifica inoltre che nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Tabella 6

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

In ottemperanza al D.P.R. N. 142 DEL 30.03.2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447" sono state individuate le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio di Missaglia.

Tabella 7

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
S.P. 54 Corso Europa	Strada extraurbana secondaria "Cb"	100m	50 dB(A)	40 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
		50m	50 dB(A)	40 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
Tutte le altre strade	Urbana di quartiere-Locali (E-F)	30m	50 dB(A)	40 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
			Scelta effettuata dall'Amministrazione Comunale			

NOTA: Per le strade di tipologia E ed F, il D.P.R. "142/2004 consente al Comune di definire i limiti di immissione, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 e in conformità alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Per il comune di Missaglia, al fine di evitare “contrastì” e/o “criticità” dovute al fatto che alcune strade attraversano aree del territorio classificate in maniera differente, con conseguenti limiti acustici diversi per la medesima arteria l'Amministrazione comunale ha deciso di attribuire i seguenti limiti all'interno della fascia da 30 metri pertinente alle strade di tipo E ed F:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)

In presenza di recettori sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti stabiliti dal Comune di Missaglia corrispondono a quelli della classe acustica I e sono quindi:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)

In presenza di scuole vale solo il limite diurno, dato che l'attività scolastica è sospesa durante il periodo di riferimento notturno: dalle 22:00 alle 06:00, quindi, il limite in corrispondenza di edifici scolastici è quello della fascia di pertinenza stradale.

In presenza di svincoli valgono i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale.

Nel caso in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, di diverse infrastrutture, il rumore immesso non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. Al di fuori delle fasce territoriali di competenza i limiti da rispettare sono quelli previsti dalla classe acustica della zonizzazione comunale.

In allegato si riporta elaborato grafico con individuazione delle fasce di pertinenza acustica individuate. Al fine di rendere chiara la lettura della tavola grafica, sono state segnalate le sole fasce di pertinenza acustica relative alle Strada Provinciale n. 54.

In assenza di altre interpretazioni, ed in accordo con l'indirizzo di ritenere i criteri per la classificazione in zone acustiche emanati dalla Regione del tutto compatibili con i contenuti del DPR 142/04, la scelta operata è quella di sovrapporre le fasce di pertinenza stradali alle scelte di azionamento come a riproporre una sorta di doppio limite nella stessa porzione di territorio (i valori di cui alla tabella del DPR 142 per le infrastrutture stradali i valori limite di immissione di cui al DPCM 14.11.1997 per tutte le altre attività). Si osserva che questo criterio è già contemplato dalla normativa per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

4.2 INDIVIDUAZIONI AREA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Come indicato nella legge-quadro nazionale e specificato nella L.R. 13/01 il comune deve individuare, all'interno del piano di classificazione acustica, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, secondo i criteri definiti dalle istruzioni regionali. L'amministrazione comunale ha individuato come area a spettacolo a carattere temporaneo; quella sita in località Novaglia prospiciente la via XXV Aprile.

Tale scelta non limita l'Amministrazione comunale nel concedere in via temporanea ulteriori aree per lo svolgimento di manifestazioni.

L'utilizzo di queste aree per spettacoli è specificato dal Regolamento comunale che stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per il loro svolgimento. Nel regolamento sono fissati i limiti sonori (in deroga a quelli della zonizzazione) eventualmente vigenti all'interno dell'area.

Segue immagine con identificazione dell'area temporanea (estratto preliminare Piano Norma).



Figura 1: Studio preliminare Piano Norma (Loc Novaglia) – in **blu** area adibita a manifestazioni temporanee

4.3 INDIVIDUAZIONI CASI CRITICI

Sono state evidenziate le seguenti possibili criticità presso gli edifici ad uso scolastico:

- **Scuola elementare centralizzata” che si affaccia su Corso Europa**
- **Scuola materna posta sulla via Leonardo da Vinci**

Tali ricettori sensibili sono ubicati all'interno delle fasce di pertinenza acustica della strada provinciale extraurbana (SP.54), i limiti imposti dalla classificazione acustica, esclusivamente per il rumore derivante dal traffico veicolare, non sono validi, in quanto all'interno di tali fasce sono previsti i limiti del DPR 142/04; in particolare nel caso di strade di tipologie “C” valgono i limiti di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40.0 dB(A) per il periodo notturno di riferimento.

Presso la via Merlini è stata condotta nel periodo dal 27.04.2010 al 04.05.2010 una campagna di monitoraggio acustico al fine di valutare le immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare lungo tale arteria stradale.

Si riportano di seguito le conclusioni contenute all'interno del documento di valutazione acustica Novicon 447-1 rev 0, consegnato a codesta Amministrazione nel mese di ottobre 2010 e allegato in copia al presente documento.

“.....Al fine di conoscere gli attuali livelli acustici presso i recettori residenziali ubicati in adiacenza alla via Merlini, e' stata condotta nella settimana dal 27.04.2010 al 04.05.2010 una campagna di rilevazione acustica. L'analisi dei dati misurati presso n. 2 postazioni di misura settimanali ha evidenziato una situazione di potenziale criticità in merito al superamento dei limiti diurni e notturni previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica. Tale strumento urbanistico è in fase di adeguamento alle prescrizioni previste dal D.P.R. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”.

Saranno previste fasce di pertinenza acustica anche per le arterie secondarie (strade tipo E e F), di ampiezza pari a 30 m, con valori limiti di riferimento indipendenti dalle classi di appartenenza previste per una data area e pari a 65 dB(A) in periodo Diurno e 55 dB(A) in periodo Notturmo. Anche in riferimento a tale situazione futura, è stata evidenziata una situazione di potenziale criticità. Le eccedenze ai limiti acustici riscontrate hanno permesso di delineare un piano di interventi atti a ridurre lo stato di inquinamento presso le aree limitrofe alla via Merlini. A seguito di molteplici incontri intercorsi tra i nostri tecnici e l'Amministrazione comunale, al fine di perseguire questi obiettivi, si è scelto di posizionare lungo la via Merlini, n. 3 dossi rallentatori, in prossimità:

- ✓ incrocio via Merlini - Piazza Teodolinda
- ✓ attraversamento pedonale esistente intermedio
- ✓ attraversamento pedonale esistente su dosso (dosso già esistente)

tali da:

- limitare notevolmente la velocità (inferiore ai 30 Km/h);
- limitare conseguentemente il traffico scoraggiando gli automobilisti all'uso di tale arteria stradale, causa la bassa velocità di percorrenza ed il "fastidio" percepito nell'attraversamento dei dossi.

Gli interventi proposti di riduzione della velocità inferiore a < 30 Km/h porterebbero ad un beneficio delle emissioni acustiche valutabile :

- ✓ $\Delta dB \simeq 5\div 6$ dB in periodo diurno
- ✓ $\Delta dB \simeq 9\div 10$ dB in periodo notturno

Sottolineiamo l'importanza di un intervento congiunto, composto da diverse iniziative che singolarmente hanno una loro efficacia, ma insieme, coordinate tra loro, riescono ad abbattere il problema, visto che la risoluzione completa si avrebbe solo con la chiusura dell'arteria stradale al traffico veicolare.

Per esempio si consiglia inoltre l'adozione di cartellonistica luminosa indicante la velocità istantanea di marcia dei veicoli, per anche una influenza psicologica negli automobilisti....."

Inoltre è stata analizzata la documentazione depositata presso gli uffici comunali relativa alla **"Valutazione Ambientale Strategica" relativa al comparto SIRCA Srl – SIRCATENE Spa.**

Il documento evidenzia come l'azienda, in virtù:

- della contiguità delle zone limitrofe al comparto industriale, nonostante la diversa destinazione d'uso;
- la posizione elevata dei ricettori potenzialmente disturbati rispetto alle sorgenti sonore;
- delle caratteristiche di propagazione delle emissioni sonore;
- dei rilievi fonometrici effettuati (ante-operam);

ha provveduto a predisporre piano di bonifica acustica sulla base di simulazioni che prevedono l'introduzione di corpi di fabbrica in accorpamento all'edificio principale. Ditta incaricata dei lavori di mitigazione acustica: Bosco Italia.

Dalla documentazione prodotta negli anni 2009-2010 appare evidente lo sforzo condotto dall'azienda per attenuare il disturbo arrecato verso l'ambiente esterno.

In accordo con le osservazioni finali descritte nei report acustici: "con l'attenuazione delle soluzioni proposte si avranno sicuramente dei benefici su questa matrice ambientale" riteniamo che, al fine di ottemperare al rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, l'azienda dovrà impegnarsi a realizzare gli interventi proposti, salvo verificare a diversi stati di avanzamento lavori o lavori ultimati (a discrezione) il beneficio acustico ottenuto. Si ribadiscono le scelte progettuali di azionamento acustico a tutela dei ricettori limitrofi al comparto industriale (Cascina Campù Inferiore), confermando la classe III.

5. PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Fasi di predisposizione della zonizzazione

In base alle considerazioni e alle analisi già riportate nei paragrafi precedenti e con riferimento alla Deliberazione n. 7/9776 del 12 luglio 2002 - "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*", si è proceduto alla classificazione acustica del territorio del Comune di Missaglia.

In dettaglio, operativamente, si è proceduto secondo le seguenti modalità:

1. Analisi nei dettagli del Piano di Governo del Territorio e della Zonizzazione Acustica vigente (approvata con delibera di Consiglio comunale n. 55 del dicembre 2006) al fine di individuare i possibili aggiornamenti da apportare.

2. Individuazione delle seguenti localizzazioni esistenti o previste dal PGT:

a) *impianti industriali significativi;*

b) *scuole, parchi o aree protette;*

c) *distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico;*

d) *distribuzione sul territorio dei piani di recupero, degli ambiti di trasformazione e del piano dei servizi previsto dal PGT.*

3. Si è sovrapposta una griglia con i principali assi stradali (esistenti, in via di realizzazione e previsti dal PGT). Per queste infrastrutture si sono individuate le rispettive fasce di CLASSE III o IV.

4. Si è proceduto alla individuazione delle aree che, in prima approssimazione, potevano essere classificate in CLASSE I e CLASSE V sulla base anche delle scelte acustiche effettuate in passato.

5. Completata la procedura descritta ai punti 3. e 4. si è presa in considerazione la restante porzione di territorio ipotizzando il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area del territorio. Tale analisi ha ovviamente dovuto tenere in considerazione le caratteristiche e l'ampiezza delle aree e la necessità di evitare i "salti di classe".

6. A questo punto, si è proceduto all'aggregazione di aree che, nella prima suddivisione del territorio comunale, erano state ipotizzate in classi diverse ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece accorpate in

un'unica zona e quindi nella medesima classe. Si è assunto l'obiettivo di inserire aree, le più vaste possibili, nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili tenendo conto dei vari fattori che possono condizionare tale scelta. Si è così arrivati ad una prima ipotesi di classificazione con particolare riferimento alle aree da porre nelle classi intermedie (CLASSE II, III, e IV).

7. Si è proceduto alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio avrebbero potuto indurre ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB. Si è proceduto alla individuazione di una o più zone, da porre in classe intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore.

8. Completata la suddivisione del territorio in zone sono state verificate ed analizzate le ipotesi riguardanti le classi intermedie (CLASSE II, III, IV).

9. Si è proceduto alla verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata e il PGT abbozzato.

10. Il risultato di questo processo di valutazione (la classificazione acustica del territorio comunale), elaborato secondo le modalità sopra descritte, è stato sottoposto a verifica in prossimità delle linee di confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi.

5.1 PRESENTAZIONE GRAFICA

La DGR n. VII/9776 del 02 Luglio 2002 prevede che vengano presentati elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale il testo scritto.

Le mappe devono riportare, in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva della classificazione acustica.

Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione:

Per la colorazione delle varie zone a diversa classe si è utilizzata la seguente legenda:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	Grigio	Piccoli punti, bassa densità
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

5.2 VARIANTI RISPETTO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE APPROVATO

La revisione progettuale dell'azzonamento acustico ha introdotto i seguenti principi generali:

- predisposizione delle fasce di pertinenza acustica e conseguente definizione dei limiti acustici da prevedersi nelle aree adiacenti le infrastrutture stradali (D.P.R. 142/2004).
- l'adeguamento grafico sulla base del più recente fotogrammetrico comunale e delle scelte progettuali effettuate in sede di redazione del P.G.T.
- individuazione area per manifestazioni a carattere temporaneo (loc. Novaglia)

Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:

- ✓ riclassificazione di alcune aree prospicienti la S.P. 54 dalla classe IV ad una più cautelativa classe III. Tale scelta è stata attuata per tutelare maggiormente le aree residenziali.
- ✓ azzonamento dell'area terminale su Via Riva in classe III dall'attuale classe IV.
Nel merito della classe IV attribuita all'area di Via Riva si ritiene che tale scelta non alteri lo stato acustico dei luoghi.
Va tenuto conto che la classificazione acustica è un aspetto rilevante non solo per le aree poste all'interno degli insediamenti industriali o artigiani, ma anche per le aree ad esse adiacenti poiché i livelli di rumore ammessi in corrispondenza di un edificio residenziale sono determinati dalla classe acustica in cui l'edificio residenziale stesso è ubicato.
Nell'ipotesi di riclassificare tale area da una classe IV ad una più restrittiva classe III, richiamando quindi il contesto urbanizzato limitrofo, i limiti di rumorosità (immissione e emissione) che devono essere verificati presso le residenze circostanti (recettori) rimarrebbero gli attuali, ossia quelli previsti per la classe III (attuali residenze).
- ✓ Ampliamento della classe II a "salvaguardia" delle aree residenziali in località Maresso caratterizzate da bassa densità abitativa e dall'assenza sul territorio di significative sorgenti sonore.

5.3 DIVISIONE IN PERCENTUALE DEL TERRITORIO COMUNALE RISPETTO ALLE CLASSI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA




Grafico 1: Distribuzione percentuale del territorio comunale per classi di destinazione acustica

5.4 VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI CONFINANTI

E' stato eseguito un controllo per verificare la continuità delle Classi acustiche del territorio comunale di Missaglia, rispetto alle aree confinanti.

Nel caso in cui il comune abbia provveduto alla progettazione del Piano di Zonizzazione Acustica il confronto è stato eseguito tra le classi confinanti, nel caso contrario è stata controllata la compatibilità rispetto alla destinazione d'uso del PRG/PGT.

COMUNE	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
MONTICELLO BRIANZA	Esaminate le tavole grafiche di azionamento acustico, allegate al Pd ZA, datate gennaio 2009
VIGANO'	Esaminata la tavola grafica di azionamento acustico, allegata al Pd ZA, datata giugno 2004
CASATENOVO	Esaminate le tavole grafiche di azionamento acustico, allegate al Pd ZA, datate febbraio-luglio 2009
SIRTORI	Esaminato il documento di programmazione del Territorio (PGT) e tavole allegate (continuità area boschiva Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone)
MONTEVECCHIA	Esaminata la tavola grafica di azionamento acustico, allegata al Pd ZA ,datata maggio 2005
PEREGO	Esaminato PRG e strumenti sovracomunali (continuità area boschiva Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone)
LOMAGNA	Esaminate le tavole grafiche di azionamento acustico, allegate al Pd ZA, datate, marzo 2004
OSNAGO	Esaminata la tavola grafica di azionamento acustico, allegata al Pd ZA, datata maggio 2010

Tabella 8: Verifica strumenti urbanistici comuni confinanti

Lungo i confini comunali con i territori di Monticello Brianza, Vigano', Casatenovo, Montevecchia, Lomagna e Osnago non si riscontrano incongruenze tra gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni, e le scelte progettuali indicate nel presente Piano acustico di Missaglia, cioè non sono presenti aree contigue con classificazione che differisce di oltre +5.0 dB(A).

Per i comuni di Sirtori e Peregò è stato verificato che le destinazioni d'uso previste fossero analoghe o compatibili con le classi acustiche prospicienti, per questa operazione sono stati visionati gli strumenti urbanistici comunali.

6. PROCEDURE DI ADOZIONE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001, "Norme in materia di inquinamento acustico", le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti:

- 1. il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio dandone notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Viene contestualmente disposta la pubblicazione dell'adozione sull'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.*
- 2. La delibera di adozione viene trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni confinanti per espressione dei rispettivi pareri da rendere entro 60 giorni. Se non vengono ricevute osservazioni si ritiene che il parere sia favorevole.*
- 3. Passati i 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo pretorio chiunque può presentare osservazioni (per un totale di 60 giorni dall'adozione).*

Dopo l'analisi delle osservazioni pervenute, valutato il parere favorevole dell'Ente regionale per la protezione dell'ambiente, in mancanza di modifiche alla classificazione acustica adottata:

- 4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate da privati.*

7. ALLEGATI


- *Decreto del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 2248 del 09/06/1997) di riconoscimento di Tecnico Competente in materia di acustica ambientale (articolo 2, commi 6,7 e 8 della legge n. 447/95);*

- *Regolamento comunale di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica*

- *Report monitoraggio acustico via Merlini (rapp. Novicon 447-rev 1 ottobre 2010)*

- *Tavola di dettaglio dell'azonamento territoriale scala 1:5.000*

Allegato 1: Decreto del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 2248 del 09/06/1997) di riconoscimento di Tecnico Competente in materia di acustica ambientale (articolo 2, commi 6,7 e 8 della legge n. 447/95).



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Settore Ambiente ed Energia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
Tel. 67651

Servizio Protezione Ambientale
e Sicurezza Industriale

ns. rif.: TC 53

45945

Racc. a.r.

Milano, 29 LUG. 1997

Egr. Sig.
MONTI Federico
Via Mentana, 79

22053 - LECCO


Oggetto: D.P.G.R. del 9 giugno 1997, n. 2248 avente per oggetto: Domanda presentata dal Sig. MONTI FEDERICO per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447/95.

Si trasmette in allegato, copia conforme all'originale del Decreto indicato in oggetto, col quale Lei e' stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo Azzimonti)

All.



DECRETO N.

2248

DEL

9 GIU. 1997

NUMERO SETTORE 792

SI RILASCIA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

OGGETTO:

Domanda presentata dal Sig. MONTI Federico per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge n. 447/95.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubbl. sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale.

VISTA la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: "Modalita' di presentazione delle domande per svolgere l'attivita' di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale".

VISTA la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale".

VISTO il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggetto: "Nomina dei componenti della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

VISTO il d.p.g.r. 4 febbraio 1997, n. 491, avente per oggetto: "Integrazione al decreto di delega di firma all'Assessore all'Ambiente ed Energia, Franco Nicoli Cristiani, in relazione al riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale, ex art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

VISTA la d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto:



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia composta di
fogli è conforme all'originale deposi-
tato agli atti. **22 LUG. 1997**
Milano

Il Segretario della Giunta
(Rachele Minichini)
Francesco Alvaroz

DECRETA

- 1) Il Sig. MONTI Federico e' in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto viene riconosciuto "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.
- 2) Il presente decreto dovra' essere comunicato al soggetto interessato.

Per il Presidente
l'Assessore
(Franco Niccolò Cristiani)



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 22 LUG 1997
p. Il Segretario
L'Impiegato V. G. F.
(Francesco Alvaro)



L'ingegneria per l'ambiente e la sicurezza

COMUNE DI MISSAGLIA (LC)



AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

SETTEMBRE 2012

**REGOLAMENTO PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI
SONORE IN AMBIENTE ESTERNO**



Aggiornamento settembre 2012

INDICE

Art.1 Limiti di applicabilità del regolamento	4
Art.2 Normativa sull'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	5
Art.3 Procedure di approvazione della classificazione acustica (L.R. 10.08.2001, n. 13)6	6
Art.4 Competenze del Comune.....	7
Art.5 Definizioni della tipologia del rumore	8
Art.6 Criteri di rilevamento del rumore.....	9
Art.7 Limiti acustici e Classificazione delle zone.....	11
Art.8 Disposizioni a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante da attività pubbliche o private	16
Art. 9 – Agenzia Regionale per L'Ambiente (ARPA) Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999	33
Art. 10 – Sanzioni.....	33

Art.1 Limiti di applicabilità del regolamento

1. L'obbiettivo del presente regolamento è quello di garantire uno stato di sufficiente benessere per la popolazione sottoposta ad immissioni rumorose provenienti da qualsiasi sorgente.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal normale fluire del traffico nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

3. Il competente Dirigente può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

4. Il presente regolamento non è applicabile al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, per il rumore prodotto all'interno di essi, né all'interno di abitazioni, per il rumore originato dalle attività domestiche; è però applicabile agli eventuali effetti che tali immissioni sonore abbiano influenza sull'ambiente esterno.

5. Nell'eventualità che i risultati di indagini sull'inquinamento acustico dovuto alle immissioni sonore in una determinata zona rivelino che il rumore di fondo raggiunge i livelli indicati nel presente regolamento, non deve essere consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello.

6. Qualora nella pratica applicativa del presente regolamento si incontrino tipologie di eventi rumorosi che non possono essere ricondotti alla schematizzazione dei casi previsti nel presente regolamento, potrà rendersi necessario il ricorso a metodologie di rilievo e analisi più sofisticate di quelle previste ed un approfondimento dei criteri di valutazione.

Art.2 Normativa sull'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Elenco principale normativa riferita al controllo delle immissioni di rumore in ambiente esterno.

- LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26 OTTOBRE 1995, n. 447 (GU n. 254 del 30/10/95)
- DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" (GU n. 52 del 4/3/97)
- DPCM 18/9/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" (GU n. 233 del 6/10/97)
- DM 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" (GU n. 267 del 15/11/97)
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (GU N. 280 dell'1/12/97)
- DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (GU n. 297 del 19/12/97)
- DPR 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (GU n. 20 del 26/1/98)
- DM 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (GU n. 76 dell'1/4/98)
- DPCM 31/3/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica" (GU n. 120 del 26/5/98)
- DPR 18/11/98 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" (GU n. 2 del 4/1/99)
- DPCM 16/4/99 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (GU n. 153 del 2/7/99)
- L.R. 10/5/99 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- L.R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA"
- DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" (GU n. 285 del 6/12/00) e relativa modifica dell' allegato 2 contenuta nel DM 23/11/01 "Criteri per la predisposizione, da parte di società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" (GU n.288 del 12/12/01)
- L.R. 10/8/01 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Deliberazione Regionale n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- DPR 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Art.3 Procedure di approvazione della classificazione acustica (L.R. 10.08.2001, n. 13)

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della Legge Regionale n.13 del 2001.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate da privati .
5. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
7. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Art.4 Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune(ai sensi dell'art.6 L.447/95):
 - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall' art. 4, comma 1, lettera a) della L.447/95,
 - b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione acustica,
 - c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 L.447/95;
 - d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 9 del presente regolamento ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995, avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ARPA competente per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/4/92, N. 285, e successive modificazioni,
 - g) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L. 447/1995;
 - h) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/1995 utilizzando il supporto tecnico delle strutture dell'ARPA (L.R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA"- in caso di carenza di attrezzatura e di personale, nonché le funzioni volte a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali di disciplina del rumore previsti dalla presente legge);
 - i) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni indicate agli art.9 del presente regolamento;
 - j) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art.5 Definizioni della tipologia del rumore

1. Livello equivalente di pressione sonora rilevato con filtro di ponderazione Leq (A) dB(A), (vedi allegato A e B Decreto 16/3/98).

Il livello di pressione acustica che in un determinato periodo di tempo e in una determinata posizione ha la stessa energia sonora di un rumore fluttuante rilevato per uno stesso periodo di tempo e nella medesima posizione.

2. Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione.
3. Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
4. Livello differenziale di rumore (L_D): è la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$.
5. Livello di immissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla globalità delle sorgenti presenti. E' il livello che si confronta con i limiti di immissione.
6. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
7. Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
8. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico.
9. Periodi del giorno: la giornata è schematicamente suddivisa in due periodi:
Diurno: dalle 6.00 alle 22.00 Notturno: dalle 22.00 alle 6.00
10. Rumore a tempo parziale: rumore la cui persistenza è inferiore ad un determinato tempo. Si considera esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Art.6 Criteri di rilevamento del rumore

1. Strumentazione

- a) Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
- b) Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione.
- c) La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame.
- d) I filtri ed i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi rispettivamente alle norme EN 61260/1995 e EN 61094-1/1994, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995.
- e) I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

2. Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale

- a) Le misure nonché ogni valutazione previsionale di impatto/clima acustico per gli ambiti previsti all'art. 8 della legge Quadro 447/95, possono essere svolte soltanto da un "Tecnico Competente" ai sensi dell'art.2, comma 6 L.447/95
 - I. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della L. 447/1995, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
 - II. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Veneto per i tecnici residenti nel proprio territorio.
 - III. Il tecnico competente in acustica ambientale redige e sottoscrive tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla presente legge, da presentarsi agli Enti competenti.

3. Rilevamenti fonometrici

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati negli allegati A, B e C del Decreto 16/3/98. In particolare:

- a) Il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di misura va rilevato tenendo presente di distinguere, per quanto possibile, le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo, in relazione ai periodi di

funzionamento nell'arco del giorno (funzionamento diurno dalle 6.00 alle 22.00, notturno dalle 22.00 alle 6.00).

- b) Il tempo e il periodo di rilevamento vengono stabiliti in relazione al tipo di rumore anche dopo un accurato sopralluogo effettuato all'interno dell'insediamento produttivo.
- c) Nel caso in cui all'interno dell'insediamento produttivo esistano mezzi mobili, adibiti al trasporto di materie prime o prodotti finiti, che siano individuati come sorgente di disturbo, dovrà esserne regolata l'attività di esercizio.
- d) Devono essere annotate dettagliatamente le condizioni meteorologiche al momento del rilievo, particolarmente direzione e velocità del vento.
- e) Per quanto possibile si devono scegliere condizioni climatiche prevalenti della zona. Devono comunque essere evitati prelievi nei periodi di pioggia, neve, nebbia e vento superiore a 5 m/sec. Per rilevamenti all'esterno si deve munire il microfono di schermo antivento.

4. Posizioni di misura

- 1. Le immissioni delle singole sorgenti sonore devono essere verificate in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.
- 2. Laddove vengano effettuate misure ambientali per la valutazione previsionale di impatto acustico/clima acustico, devono essere verificati i seguenti accorgimenti tecnici:
 - a) Le posizioni di misura sono di norma da localizzare a circa un metro e cinquanta dal perimetro dell'insediamento e ad un metro e cinquanta di altezza da terra. Come perimetro si intendono i confini catastali di proprietà dell'insediamento.
 - b) Se l'insediamento produttivo è circondato da un muro perimetrale che non permette di eseguire il rilevamento all'esterno, secondo quanto enunciato al punto precedente, in relazione anche alle caratteristiche degli insediamenti adiacenti, il punto di prelievo deve essere posizionato ad un'altezza da terra tale da superare di almeno 0,50 m il filo superiore del muro perimetrale.
- 3. Dovendo misurare immissioni all'interno di civili abitazioni, uffici, ospedali, ecc. soggetti ad immissione da parte di fonti rumorose esterne o strutturalmente adiacenti, si deve procedere ai rilevamenti posizionando i microfoni ad almeno 1,50 m di altezza e ad almeno 1 m da ogni parete.

a) Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra, nella misura a finestre chiuse il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

b) Se si accerta l'esistenza di onde stazionarie i punti di misura devono essere scelti in modo opportuno valutando il massimo della pressione sonora più vicina alla posizione indicata precedentemente.

5. Presentazione dei risultati

Quando richiesto, i risultati di controlli acustici effettuati dovranno essere inviati all'Ente richiedente: la relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come indicato nell'Allegato D al Decreto 16/3/98, e precisamente:

- a) *tipo di attività controllata;*
- b) *data, luogo, ora del rilevamento e nominativo Tecnico competente che ha effettuato le misure;*
- c) *tempo di riferimento, di osservazione e di misura;*
- d) *catena completa di misura, precisando strumentazione e relativo grado di precisione (certificati di calibrazione...)*
- e) *modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di un sistema di registrazione o riproduzione;*
- f) *valori in $Leq(A)$ rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;*
- g) *valori in $Leq(A)$ rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati*
- h) *differenza rilevata fra $Leq(A)$ del rumore ambientale e $Leq(A)$ del rumore residuo;*
- i) *limite massimo differenziale applicato nel tempo di ... considerato (diurno, notturno);*
- j) *valori di $Leq(A)$ del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato al punto e);*
- k) *classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;*
- l) *limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;*
- m) *prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;*
- n) *il giudizio complessivo;*
- o) *elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;*
- p) *identificativo e firma leggibile del Tecnico Competente che ha eseguito le misure.*

Art.7 Limiti acustici e Classificazione delle zone

1. I rilievi vanno effettuati facendo riferimento a quanto indicato nella "**Legge quadro sull' inquinamento acustico**" n. 447 del 26/10/95 che regola, senza distinzione, l'inquinamento acustico ambientale dovuto a sorgenti fisse o mobili, regola, cioè, l'introduzione di rumore sia in ambiente abitativo che in ambiente esterno. Tale legge rimanda a decreti attuativi la determinazione di limiti, modalità di misura ed altri aspetti tecnici. Uno di questi e' il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" che stabilisce due tipologie di valori limite di rumore, che riprende la classificazione acustica del

territorio già delineata dal D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 "Limite massimo di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e che apporta delle modifiche al criterio differenziale.

2. D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, entrato in vigore il 01 Gennaio 1998, aggiorna, ed in parte annulla, le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti con i principi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N° 447/95. Rimangono però tuttora valide, in attesa di un apposito decreto attuativo, le modalità di misura stabilite dal citato D.P.C.M. 1/3/91. Come detto, il D.P.C.M. 14/11/97 introduce i seguenti limiti di rumore.

Vengono stabiliti i livelli massimi ammissibili diversificati a seconda del tipo di zone in cui sono collocati gli insediamenti che possono provocare il disturbo.

a) Valori limite assoluti di immissione

Si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono per una tale area e devono essere inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal periodo di riferimento (vedi Tabella). In sostanza essi coincidono con i valori massimi delle varie zone già contemplate dal D.P.C.M. 1/3/91.

b) Valori limite di emissione

Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona e dal periodo di riferimento (diurno o notturno). Dal punto di vista pratico tali limiti (vedi Tabella) sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del territorio.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/97)									
		Leq in dB(A)									
		emissione		immissione		qualità		attenzione			
		diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno orario	nott. orario
I	aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37	50	40	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42	55	45	65	50
III	aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47	60	50	70	55
IV	aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52	65	55	75	60
V	aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57	70	60	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	70	70	80	75

c) Valori di qualità

Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.

d) Valori di attenzione

E' il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

a) *Se riferiti a un'ora, sono i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno.*

b) *Se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono agli stessi valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.*

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge 447/95.

e) I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e di qualità validi per l'ambiente esterno dipendono dalla classificazione acustica del territorio, che prevede l'istituzione di 6 zone, da quelle particolarmente protette (parchi, scuole, aree di interesse urbanistico) fino a quelle esclusivamente industriali, con livelli di rumore ammessi via via crescenti.

3. Alla luce di quanto osservato, i criteri di valutazione del rumore, così come fissati dal suddetto decreto, sono quindi:

Criterio del limite assoluto

Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Operativamente si deve misurare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo e confrontarlo con i valori limite (immissione globale sul territorio ed emissioni delle singole sorgenti limitate dai valori indicati in Tabella).

Tali valori sono legati alla destinazione d'uso del territorio in cui è localizzata la posizione da verificare ed al periodo della giornata.

In presenza di componenti impulsive, tonali, in bassa frequenza e rumore parziale, così come definite dal Decreto 16.03.1998, devono essere previste correzioni K ai valori di rumore misurati.

K è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- *Componenti impulsive* $K_i = +3 \text{ dB(A)}$
- *Componenti Tonali* $K_t = +3 \text{ dB(A)}$

- Componenti in bassa frequenza $K_b = +3 \text{ dB(A)}$
- Rumore parziale (persistenza < 1 ora) $K_p = -3 \text{ dB(A)}$
- Rumore parziale (persistenza < 15 minuti) $K_p = -5 \text{ dB(A)}$

Il livello di rumore deve essere così corretto: $L_{\text{corretto}} = L_{\text{ambientale}} + \sum K$

Analoga penalizzazione è applicata ai rumori impulsivi.

Criterio del limite differenziale

Il valore limite differenziale, si applica in ambienti interni e viene determinato come differenza tra la differenza tra il rumore prodotto dalla sorgente del disturbo (rumore ambientale) ed il rumore presente nello stesso punto quando la sorgente è inattiva (rumore residuo). (art.2, comma 3 lett. b Legge Quadro N. 447/95).

Tale differenza deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

Tale criterio **NON** si applica laddove concorrono le seguenti condizioni:

Valori limite differenziali di immissione (Leq in dBA)

Ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile quando (art.4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

CONDIZIONE DI MISURA	Tempo di riferimento DIURNO (06.00-22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00-06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

Inoltre non si applica:

⇒ (art.3. D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”) agli impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 D.M. 11/12/96), in funzione da prima dell’entrata in vigore della Legge quadro N.447 del 26/10/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 1.

(art.4, comma 1 D.P.C.M. 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali);

⇒ (art.4, comma 2 D.P.C.M. 14/11/97) quando, all’interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore sia inferiore a:

⇒ (art.4, comma 3 D.P.C.M. 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ed ai servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso);

4. Decreto 16 Marzo 1998

Si tratta del decreto attuativo previsto dalla Legge quadro N.447 del 26/10/95 ed avente per oggetto “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Esso è in vigore a partire 15 Aprile

1998 e da tale momento sostituisce per gli aspetti in esso trattati quanto prima stabilito nel D.P.C.M. 1° Marzo 1991.

In particolare, oltre alle definizioni tecniche dei vari parametri acustici, sono indicate le modalità di misura in esterno e/o interno, i casi in cui applicare fattori correttivi per toni puri e componenti impulsive con i corrispondenti coefficienti di penalizzazione dei livelli misurati.

5. D.P.R. 142/2004 del 30.03.2004 - Infrastrutture stradali

I valori limite relativi alle immissioni provocate dal rumore dovuto alle infrastrutture stradali, indicati nella tabella al punto 2, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 142.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il D.P.R. n.142 del 30 marzo 2004 "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n.447", attribuisce i nuovi limiti all'inquinamento acustico prodotto esclusivamente dalle infrastrutture viarie, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate sulle tavole di progetto, le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti. Nel caso del Comune di Missaglia, si classificano (vedi anche art. 8 comma 7 del presente documento):

- strada provinciale n. 54 : strada extraurbana secondaria di tipo "Cb"

- le restanti infrastrutture presenti sul territorio comunale risultano essere di tipo "E" ed "F" (compresa la SP 53).

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Valgono invece i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale in corrispondenza degli svincoli.

In caso di sovrapposizione di più fasce stradali con valori limite di immissione differenti, si tenga in considerazione:

- il valore limite della fascia di pertinenza dell'infrastruttura viaria fonte di rumore;
- in caso di incertezza sulla provenienza del rumore, si consideri il limite meno restrittivo.

Art.8 Disposizioni a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante da attività pubbliche o private

1. Previsione dell'inquinamento acustico

Si definiscono i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti (es. delibera della Giunta Comunale, ecc.), permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- **Valutazione Previsionale di Clima Acustico**
- **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**
- **Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.**

Sono esclusi dall'obbligo di verifica di cui ai seguenti paragrafi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della Legge 349 del 08.07.1986, conformi ai criteri "tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate" e dal D.Lgs 106/2011 art. 5 e D.P.R. 227/2011 art. 4.

2. Valutazione Previsionale di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla L.R. n. 13 del 10.08.2003 e dalla D.G.R. 7/8313 del 08.03.2002 i seguenti soggetti :

Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e allegato B del D.P.R. 227/2011 di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati e ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (refrigerazioni di alimenti e bevande, aspirazione e ventilazione, condizionamento e climatizzazione, impianti di diffusione sonora...ecc) e che durante lo svolgimento della loro attività si verificano le seguenti condizioni:
- utilizzo impianto/attrezzature, nel periodo notturno;
- svolgimento di eventi /manifestazioni, con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- Attività produttive;
- postazioni di servizi commerciali.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012): con l'art. 4 sono state escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Attività all'allegato B:

- 1. Attività alberghiera.
- 2. Attività agro-turistica.
- 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
- 4. Attività ricreative.
- 5. Attività turistica.
- 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
- 7. Attività culturale.
- 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.

- 9. Palestre.
- 10. Stabilimenti balneari.
- 11. Agenzie di viaggio.
- 12. Sale da gioco.
- 13. Attività di supporto alle imprese.
- 14. Call center.
- 15. Attività di intermediazione monetaria.
- 16. Attività di intermediazione finanziaria.
- 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
- 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
- 19. Attività di informatica – software.
- 20. Attività di informatica – house.
- 21. Attività di informatica – internet point.
- 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
- 23. Istituti di bellezza.
- 24. Estetica.
- 25. Centro massaggi e solarium.
- 26. Piercing e tatuaggi.
- 27. Laboratori veterinari.
- 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
- 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
- 31. Lavanderie e stirerie.
- 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
- 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
- 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

I richiedenti il rilascio:

- di *Permessi di Costruire e/o D.I.A. e similari relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;*
- *sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali;*
- *di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;*
- *di qualunque altro permesso od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;*

La documentazione di previsione impatto acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011):

-l'art. 5, comma 1, lett. e) stabilisce che per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

-l'art. 5, comma 5, dispone che per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire agli edifici adibiti a civile abitazione, dopo il comma 3 dell'art. 8 della L.n. 447/95 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione di previsione di impatto acustico presentata.

Qualora gli interventi da realizzarsi

- non siano enunciati nel sopra riportato elenco,
- non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta (la documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà comunque essere prodotta prima o contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio),
- non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico;
- non alterano l'impatto acustico;

dovrà comunque essere allegata alle istanze/comunicazioni, una Dichiarazione Sostitutiva della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico firmata da un Tecnico Progettista e sottoscritta dal Committente.

3. Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95;
- Disposizioni contenute all'interno del **Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)** – (vedi precedente punto 2)

La documentazione di valutazione del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011):

-l'art. 5, comma 1, lett. e) stabilisce che per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

-l'art. 5, comma 5, dispone che per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire agli edifici adibiti a civile abitazione, dopo il comma 3 dell'art. 8 della L.n. 447/95 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione di previsione di clima acustico presentata.

4. Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

La valutazione sperimentale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, costituisce la certificazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale), circa il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, sono soddisfatte in opera.

5. Piani di risanamento comunali

a) Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995 o qualora, nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, i Comuni adottano i piani di risanamento acustico coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambiente e con gli strumenti urbanistici vigenti.

b) I piani di risanamento sono adottati dal Consiglio comunale, entro dodici mesi dalla approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica.

- c) I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della L. 447/1995 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati al Comune competente da società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995.
- d) I piani devono indicare:
- I. *la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;*
 - II. *le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;*
 - III. *i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;*
 - IV. *le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;*
 - V. *la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;*
 - VI. *le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.*

6. Piano di risanamento delle imprese

- a) Le imprese ubicate sul territorio comunale di Missaglia che hanno superato i valori limite descritti all'Art.7 (*Limiti acustici e Classificazione delle zone*), sono obbligate al rispetto dei valori, entro e non oltre 6 mesi dalla data di approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica.
- b) Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi.
- c) Il piano di risanamento di cui al comma 2 (art.2 L. 447/1995), corredato di idonea documentazione tecnica e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
- d) I Comuni, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.
- e) Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.
- f) Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della L. 447/1995.

Ulteriori disposizioni relative ai piani di risanamento, e i criteri di redazione delle relazioni tecniche ad essi relative, sia comunali che riguardanti le imprese, sono contenuti nel Titolo II della L.R. n.13 del 10/08/2001, e nella successiva Delibera VII/8313 del 8/3/02.

7. Infrastrutture di trasporto

Il traffico stradale riveste molta importanza in quanto rappresenta la più diffusa sorgente di rumore, soprattutto nelle città. Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare.

- *Tipo A (autostrade)*
- *Tipo B (strade extraurbane principali)*
- *Tipo C (strade extraurbane secondarie)*
- *Tipo D (strade urbane di scorrimento)*
- *Tipo E (strade urbane di quartiere)*
- *Tipo F (strade locali)*

Qualora dalle infrastrutture di trasporto pubblico emerga il superamento dei limiti di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge 447/95, i gestori dei servizi hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune e alla regione piani di contenimento e abbattimento del rumore. In essi dovranno indicare tempi e modalità di adeguamento nonché i costi, accantonando una quota fissa non inferiore al 7% dei fondi di bilancio previsti per la manutenzione e il potenziamento dell'infrastruttura (art. 10, 5 comma L. 447/95). A norma dell'art. 9 della L.R. 13/01 il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento dei dati di cui sopra, può notificare ai gestori stessi il superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio; inoltre, entro 60 giorni dalla presentazione del piano può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani di risanamento.

Il D.P.R. n.142/2004, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", a norma dell'articolo 11 della Legge 26 Ottobre 1995, n.447, adempie la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni, recando i nuovi criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recepisce in ambito nazionale la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Il provvedimento stabilisce le competenze e le procedure per l'elaborazione di mappe acustiche, l'adozione di specifici piani di azione e la diffusione di una corretta informazione in merito al tema dell'inquinamento acustico.

Relativamente al contenuto, oltre a quanto sopra specificato, i piani dovranno indicare la graduatoria delle priorità degli interventi e le motivazioni che stanno alla base delle corrispondenti scelte; in ogni caso, si devono privilegiare gli interventi diretti sulle fonti di rumore, poi eventualmente optare per interventi sulla sua via di propagazione (es., barriere acustiche), infine, come estrema ratio, scegliere di operare direttamente sui ricettori (es., mediante insonorizzazione degli edifici).

Per le strade di tipologia E ed F, il D.P.R. "142/2004 consente al Comune di definire i limiti di immissione, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 e in conformità alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Per il comune di Missaglia, al fine di evitare "contrast" e/o "criticità" dovute al fatto che alcune strade attraversano aree del territorio classificate in maniera differente, con conseguenti limiti acustici diversi per la medesima arteria l'Amministrazione comunale ha deciso di attribuire i seguenti limiti all'interno della fascia da 30 metri pertinente alle strade di tipo E ed F:

- **Limite di immissione diurno (06-22): 65 dB(A)**
- **Limite di immissione notturno (22-06): 55 dB(A)**

In presenza di recettori sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti stabiliti dal Comune di Missaglia corrispondono a quelli della classe acustica I e sono quindi:

- **Limite di immissione diurno (06-22): 50 dB(A)**
- **Limite di immissione notturno (22-06): 40 dB(A)**

In presenza di scuole vale solo il limite diurno, dato che l'attività scolastica è sospesa durante il periodo di riferimento notturno: dalle 22:00 alle 06:00, quindi, il limite in corrispondenza di edifici scolastici è quello della fascia di pertinenza stradale.

In presenza di svincoli valgono i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale.

Nel caso in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, di diverse infrastrutture, il rumore immesso non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. Al di fuori delle fasce territoriali di competenza i limiti da rispettare sono quelli previsti dalla classe acustica della zonizzazione comunale.

Per quanto detto si riassume:

- ✓ **LA STRADA PROVINCIALE 54 (CORSO EUROPA) DI TIPO Cb “ STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA” IN VIRTÙ DELLA TIPOLOGIA DELLA STRADA E DEGLI ELEVATI FLUSSI DI TRAFFICO. L’INFRASTRUTTURA È SOGGETTA AI SEGUENTI LIMITI ACUSTICI:**

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
S.P. 54 Corso Europa	Strada extraurbana secondaria “Cb”	100m	50 dB(A)	40 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
		50m	50 dB(A)	40 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)

- ✓ **LA S.P. 53 (VIA PAPA GIOVANNI XXIII) COME INFRASTRUTTURA DI TIPO “E” SOGGETTA AI SEGUENTI LIMITI ACUSTICI:**

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
S.P. 53 (Via Papa Giovanni XXIII)	Urbana di quartiere (E)	30m	50 dB(A)	40 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
			Scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale			

- ✓ **TUTTE LE RESTANTI INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE COME DI TIPO “E” –F”) SOGGETTE AI SEGUENTI LIMITI ACUSTICI.**

Tipo di strada	Tipologia di strada-sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Tutte le restanti strade esistenti e in progetto	Urbana di quartiere (E)	30m	50 dB(A)	40 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
			Scelta effettuata dall’Amministrazione Comunale			

La scrivente ditta provvederà ad integrare i documenti allegati al Piano di Zonizzazione Acustica, Relazione tecnica e Regolamento Attuativo, sulla base delle indicazioni di cui sopra.

8. Attività temporanee

Si definisce Attività Rumorosa e Temporanea qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il superamento dei limiti definiti all'art. 7, all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività, come ad esempio:

- a) *cantieri edili e stradali;*
- b) *concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;*
- c) *fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;*
- d) *sagre e feste o manifestazioni popolari e "di piazza";*
- e) *pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto con l'ausilio di impianti acustici fissi o installati su altri mezzi;*
- f) *spettacoli pirotecnici;*

Nota: Nei capitoli seguenti vengono regolamentate nel dettaglio le autorizzazioni di tali attività.

Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995.

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici sono sottoposte ad autorizzazione. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 13/01 il comune deve considerare:

- *presenza di recettori sensibili, quali ospedali, case di cura, scuole (punto 2, comma 2.5, D.G.R. 12.02.2002 n. 7/9776), in prossimità dei quali non sono consentite le attività indicate ai punti sopra elencati b), c), d), e), f);*
- *i contenuti e le finalità dell'attività;*
- *la durata dell'attività;*
- *il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;*
- *la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;*
- *la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;*
- *la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;*
- *nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.*

Gli uffici comunali preposti, come previsto dalla L.447/1995 art. 6, comma 1, lett. h), autorizzano lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- *valori limite da rispettare;*
- *limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;*
- *prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;*
- *l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.*

Tutti gli interventi contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica si intendono sempre autorizzati.

Nelle autorizzazioni per attività commerciali/artigianali/industriali ad operare all'aperto.

- I. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.
- II. Le deroghe non sono ammissibili per impianti installati in modo permanente.
- III. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, possono essere disciplinate con apposito regolamento comunale.
- IV. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.
- V. L'utilizzo di spazi per attività pertinenziali a esercizi commerciali pubblici (bar, ristoranti...ecc) dovrà essere preventivamente regolamentata dal Comune che ne consentirà lo svolgimento in orari stabiliti laddove venga garantito il rispetto dei limiti di Legge, sia in riferimento al periodo Diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00).

Nell'autorizzare tali attività bisogna verificare attentamente l'impatto acustico verso eventuali ricettori presenti nell'intorno dell'area in oggetto.

9. Manifestazioni in luogo pubblico

(Disposizioni da ritenersi valide per tutte quelle aree del territorio comunale attuali e future (loc. Novaglia) dove saranno programmate manifestazioni a carattere temporaneo)

Secondo l'art. 4, comma 1 lettera a) della legge 447/95 è stata individuata, in base alla normativa delle zone elementari, un'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo sita in località Novaglia prospiciente la via XXV Aprile, attualmente oggetto di studio "Piano Norma Preliminare". Tale area è stata identificata come: "Ambito di localizzazione di servizi di interesse generale con riorganizzazione urbana".

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, sono soggette a richiesta di deroga da inviare all'ufficio tecnico comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo individuate nella Tavola di Classificazione Acustica o altrimenti anche al di fuori delle aree previste dall'azzonamento acustico purché preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali.

L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o dell'attività rumorosa sarà concessa dietro presentazione della documentazione di impatto acustico che dimostri il non superamento dei seguenti limiti acustici di immissione:

Limite acustico di immissione In deroga, nell'orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì		Limite acustico di immissione In deroga, nell'orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di venerdì, sabato, domenica	
Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)	Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
65	55	70	60

(*) Il limite acustico deve intendersi come il livello sonoro espresso in termini di LAeq in dB(A) misurato secondo il D.M.A. 16/3/98, ad 1 metro dalla facciata dell'edificio più disturbato per un tempo di misura non inferiore a Tm = 15' in continuo nel momento di massimo disturbo o massima capacità di produzione sonora.

Si ricorda, che i limiti acustici indicati in tabella devono essere verificati presso i ricettori potenzialmente disturbati (es: residenze, case di cura....ecc). Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori definiti dall'art. 2 del d.p.r. n. 215/1999, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo ovvero 102 dB(A) LA_{smax} e 95 dB(A) LA_{eq}.

In base ai valori di rumorosità prodotti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere comunque autorizzazione/deroga allo svolgimento della manifestazione all'aperto, regolamentando gli orari di svolgimento delle attività rumorose.

L'utilizzo delle attrezzature tecniche di proiezione ed amplificazione delle strutture, ove presenti, sarà subordinato al rispetto delle istruzioni impartite dal personale comunale addetto.

La concessione in uso di strutture facenti parti di plessi scolastici avviene previa acquisizione del nulla osta degli organi dell'Istituto Comprensivo, in orario extrascolastico, comunque senza turbare il regolare

svolgimento delle attività ordinarie e rispettando le procedure richieste dall'Istituto Comprensivo soprattutto in merito all'uso delle attrezzature e alla pulizia dei locali.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

AL SINDACO

DEL COMUNE DI MISSAGLIA (LC)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a: _____ in via : _____ n: ____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA : _____ C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. L'attività consisterà nello svolgimento di:

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento della varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m., sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione delle sorgenti (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
4. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
5. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - a. stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - b. valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

firma _____

10. Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla Legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbano essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario:

dalle ore 7:00 alle ore 19:00

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc, sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente:

dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:00

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_m > 10 \text{ minuti}$, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_m > 10 \text{ minuti}$, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda (fax simile di seguito riportato), deve essere inoltrata all' Ufficio tecnico competente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica può essere rilasciata, previa acquisizione del parere dell' ARPA e della ASL di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI QUALI
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO

DEL COMUNE DI MISSAGLIA (LC)

Il sottoscritto _____

In qualità di: titolare legale rapp.te altro _____

Della ditta/associazione _____

Sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per lo svolgimento della seguente attività rumorosa temporanea con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, ai sensi del regolamento comunale:

cantiere edile con durata prevista di giorni _____ ubicazione _____

cantiere stradale con durata prevista di giorni _____ ubicazione _____

data di inizio attività _____ orario giornaliero _____

A tal fine, si allega la seguente documentazione, redatta da tecnico acustico competente:

- una relazione con l'articolazione temporale delle fasi lavorative (sottoscritta da un tecnico competente in materia di acustica);
- relazione con attestazione che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che saranno utilizzate e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo della certificazione acustica;
- la descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- limiti di emissione ed orari in deroga richiesti e loro motivazione;
- una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75/76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dichiara che quanto riportato nella presente domanda e nella documentazione allegata corrisponde a verità.

Data _____

firma _____

11. Campane

In merito al rumore derivante dal suono delle campane, si richiamano gli adempimenti previsti dai documenti di Sinodi e dalla Circolare n° 33 del 13.05.2000 del Comitato per i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), relativamente all'uso delle campane che avviene nel corso di manifestazioni di culto. Si dovrà inoltre tenere conto delle indicazioni fornite da parte della Curia di Milano, con Decreto Arcivescovile del 25.11.1984 ed in particolare rispetto alla disposizione di astensione dall'uso delle campane in orario notturno.

12. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti giorni:

feriali	<i>dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00</i>
festivi ed al sabato	<i>dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00</i>

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico con l'utilizzo di macchine conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

13. Attività di igiene del suolo spazzolamento, raccolta e compattamento rifiuti:

Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni acustiche.

14. Altre attività

L'impiego di apparecchiature rumorose che eccedono i limiti previsti dalla normativa nell'ambito dello svolgimento di qualsiasi attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, a seguito di richiesta di specifica deroga, nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 18.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 9 – Agenzia Regionale per L’Ambiente (ARPA) Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999

La legge n. 16/99 istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) per la Lombardia e disciplina le modalità di coordinamento della stessa con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), al fine di garantire la massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

L’ARPA viene istituita quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile, opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità Montane ed altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

L’agenzia esercita, quindi, attività tecnico-scientifiche, promuove la ricerca e diffonde le innovazioni, promuove l’educazione e la formazione ambientale, fornisce informazioni ambientali e controlla l’ambiente e segnala alle autorità competenti le violazioni connesse alla materia.

Art. 10 – Sanzioni

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’ARPA. Ferma restando la responsabilità dei fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie ecc., per l’inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui alla L.447/1995 art.10 e L.R. 13/2001 art. 16, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell’inquinamento acustico.